



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1167 del 23/09/2021

Determina del Responsabile N. 93 del 23/09/2021
PROPOSTA N. 1321 del 23/09/2021

OGGETTO: Piceno Consind.

Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS per la realizzazione di un impianto sportivo in variante ai vigenti strumenti urbanistici generali del Comune di Ripatransone (art. 8 DPR n. 160/2010 e art. 26 quater LR n. 34/92).

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

Visti l'art. 8 del DPR n. 160/2010 e l'art. 26 quater della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. (Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP);

Vista la nota trasmessa dal Piceno Consind a mezzo pec prot. n. 5168 del 21.05.2021 di convocazione, in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 25.05.2021, della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, per l'esame del progetto relativo alla realizzazione di impianti sportivi e locali accessori lungo la SP n. 92 in variante al vigente PRG del Comune di Ripatransone e alla variante generale adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio;

Considerato che la sopracitata Conferenza dei Servizi del 25.05.2021 ha costituito, ai sensi dell'art. 26 quater della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla delibera di GR n. 1647/2019 "Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica";

Visti i verbali delle Conferenze dei Servizi tenutesi in data 25.05.2021 e in data 15.07.2021;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 23.09.2021, di seguito integralmente trascritto:

"....." Il Piceno Consind, con nota trasmessa a mezzo pec prot. n. 5168 del 21.05.2021, ha convocato in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 25.05.2021 la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, per l'esame del progetto relativo alla realizzazione di impianti sportivi e locali accessori lungo la SP n. 92 in variante al vigente PRG del Comune di Ripatransone e alla variante generale adottata definitivamente con Delibera del

Commissario Prefettizio - con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018, indicando altresì il link nel quale ha reso disponibile la documentazione del rapporto preliminare di screening.

L'Autorità precedente (Piceno Consind), non ha specificatamente individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.; la scrivente Autorità competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) delle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti così come indicati nel rapporto preliminare di screening, integrati con quelli convocati dal Piceno Consind nella Conferenza dei Servizi del 25.05.2021:

- Comune di Ripatransone;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Settore Viabilità e Settore Ambiente della scrivente Amministrazione;
- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- AATO 5 Marche Sud;
- Dipartimento Provinciale ARPAM di Ascoli Piceno;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 25.05.2021 la quale, ai sensi dell'art. 26 quater della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., ha costituito anche l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla delibera di GR n. 1647/2019 "Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica", l'ASUR Marche Area Vasta n. 5 ha espresso parere favorevole con prescrizioni (nota prot. n. 37085 del 04.05.2021), il Settore Viabilità della scrivente Amministrazione ha evidenziato che l'uscita della viabilità di progetto sulla SP "Valtesino" deve tener conto del triangolo di visibilità, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale ha posto l'attenzione sul carattere non permanente che deve contraddistinguere la volumetria di progetto, il Comune di Ripatransone ha fatto rilevare che la tettoia di progetto per la copertura dei campi è da considerarsi volume; gli altri soggetti competenti in materia ambientale come sopra individuati non hanno espresso pareri/contributi.

Con nota prot. n. 6576 del 28.06.2021 il Piceno Consind ha trasmesso l'integrazione documentale prodotta dalla ditta istante a seguito di quanto emerso nella sopracitata Conferenza dei Servizi del 25.05.2021, indicando il link nel quale ha reso disponibile tale documentazione; con nota consortile prot. n. 6994 del 06.07.2021 è stata convocata la seconda Conferenza dei Servizi per il giorno 22.07.2021, anticipata al giorno 15.07.2021 con nota prot. n. 7054 del 07.07.2021.

Con nota prot. n. 7572 del 19.07.2021 il Piceno Consind ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 15.07.2021 nell'ambito della quale risulta acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e del Settore Ambiente della scrivente Amministrazione; la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno si è riservata di esprimere il parere di competenza, così come il Comune di Ripatransone, mentre gli altri soggetti competenti in materia ambientale (Settore Viabilità della scrivente Amministrazione, CIIP Poliservizi S.p.A., AATO 5 Marche Sud, Dipartimento Provinciale ARPAM di Ascoli Piceno), non hanno espresso pareri/contributi.

Con nota prot. n. 8218 del 02.08.2021 il Piceno Consind ha trasmesso una prima integrazione documentale prodotta dalla ditta istante; con nota consortile prot. n. 18125 del 22.09.2021 ha trasmesso un'ulteriore integrazione documentale della ditta istante a seguito di quanto emerso nella sopracitata Conferenza dei Servizi del 15.07.2021 e la scheda di sintesi inviata dal Comune di Ripatransone con nota prot. n. 9586 del 21.09.2021, indicando il link nel quale ha reso disponibile tale documentazione.

CONTENUTI DEL PIANO

Si rileva preliminarmente che il progetto in argomento, a seguito di quanto emerso nelle Conferenze dei Servizi del 25.05.2021 e del 15.07.2021, ha subito delle modificazioni quali ad

esempio la riduzione del numero dei campi da padel da realizzare (da sei a tre), una diversa ubicazione e quantità di aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici, l'avanzamento del blocco area relax e ristoro sul lato ovest, la previsione di un corridoio d'ingresso sul lato est e di un porticato in corrispondenza dell'ingresso principale; a parere dello scrivente Settore tali modificazioni non introducono nuove e/o diverse problematiche ambientali rispetto a quelle oggetto di esame nel rapporto preliminare di screening inizialmente predisposto, in quanto ininfluenti ai fini della valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi previsti (a seguito della riduzione del numero dei campi da padel diminuisce anche il numero degli utilizzatori).

Il progetto in variante riguarda la realizzazione di attrezzature sportive – in particolare di n. 3 campi da padel coperti delle dimensioni di mt 10x20 ed altezza massima mt 9,50 e relativi spazi di servizio (spogliatoi, reception, servizi igienici, magazzino, spazio polifunzionale), in un'area ubicata lungo la SP n. 92 "Valtesino" avente destinazione urbanistica di zona industriale di completamento "D1 – San Salvatore" di cui all'art. 2.1 delle NTA del vigente PRG e alla variante generale adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio - con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018; nell'ambito del progetto è altresì prevista la realizzazione di un'area verde (mq 1630) destinata al tempo libero e all'attività sportiva.

Nella relazione tecnica illustrativa (Elab. A – Rev4) facente parte della documentazione presente sul link indicato dal Piceno Consind nella nota prot. n. 18125 del 22.09.2021 (invio integrazione volontaria della ditta istante) sono riportati i dati volumetrici di progetto dai quali risulta quanto segue:

- volume zona polifunzionale mc 547,91;
- volume zona servizi mc 655,82;
- volume campi padel mc 8.013,80;
- volume camminamento coperto mc 52,50
- **volume totale mc 9.375,21**< di mc 13.512,50 (mq 5.405x2.50) consentiti dal vigente PRG.

Con riferimento alla dotazione di aree necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al DM n. 1444/68, si rileva che vengono previsti mq 545 di spazi per parcheggi pubblici, maggiore di mq 540 richiesto (10% della superficie territoriale oggetto d'intervento pari a mq 5.405 - art. 5, comma 1, punto 1 del sopracitato DM n. 1444/68).

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nella scheda di sintesi predisposta dal Responsabile Comunale dell'Area Tecnica Comunale, risulta che l'intervento:

- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- rientra nell'ambito di applicazione della Verifica di Compatibilità Idraulica di cui alla delibera di GR n. 53 del 27.01.2014, ai sensi dell'art. 10, comma 4, LR 23 novembre 2011, n. 22;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade in zone soggette a vincoli dal PRG adeguato al PPAR;
- risulta in variante al vigente PRG;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii (art. 142, comma 1, lettera c, fiumi, torrenti e corsi d'acqua);
- interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI zona R3 esondazione;
- non è conforme al Piano Regionale e Provinciale di Gestione Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- lo smaltimento dei reflui assimilabili ai domestici tramite fossa Imhoff ed acque bianche a dispersione salvo ulteriore specifica in fase progettuale;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;

- non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del progetto in variante di che trattasi; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 “Informazioni generali”

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell'attuazione dell'intervento in variante in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

Sezione 2 “Rilevanza del piano o del programma”

E' stata effettuata una prima valutazione dei possibili impatti significativi derivanti dall'attuazione del progetto in variante mediante l'individuazione delle probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni e i temi ambientali ritenuti pertinenti (biodiversità, suolo e sottosuolo, paesaggio, salute umana, popolazione, acqua, rifiuti, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, cantieristica); viene ritenuto che l'intervento non determini effetti ambientali rilevanti.

Viene evidenziato che l'area di che trattasi è servita da tutte le urbanizzazioni e che la stessa non riveste alcuna peculiarità di carattere ambientale e faunistico.

Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”

Per ogni tema ambientale sopra riportato, sono state individuate le aree d'intervento, gli obiettivi di sostenibilità e le azioni attraverso le quali raggiungere tali obiettivi; in particolare viene evidenziato che il progetto si inserisce in un contesto urbano, determina una riduzione delle cubature realizzabili e delle previsioni di consumi idrici, comporterà una minima produzione di RSU, assicura la tutela del paesaggio esistente e - mediante la piantumazione prevista - manterrà il livello dei gas climalteranti.

E' stata poi condotta l'analisi dei piani/programmi ritenuti pertinenti il progetto in variante in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento dello stesso; tale analisi ha verificato la coerenza del progetto di che trattasi rispetto al Piano di Assetto Idrogeologico, al Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, al Piano d'ambito ATO, al Piano Regolatore Comunale, Piano di microzonazione sismica e al Piano di zonizzazione acustica comunale.

Con riferimento alla verifica di pertinenza effettuata sulla base delle informazioni richieste dall'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, si rileva che non vengono individuate criticità particolari.

Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, il carattere cumulativo e l'entità dell'estensione nello spazio degli stessi, i rischi per la salute umana o per

l'ambiente, l'entità ed estensione nello spazio degli effetti, la dimensione delle aree interessate, il valore e la vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata, gli effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, si rileva che le azioni del progetto in variante non sono ritenute capaci di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale; la natura transfrontaliera degli effetti viene stimata con significatività bassa, così come i rischi di incidenti, i rischi naturali, gli effetti sull'area geografica e sulla popolazione potenzialmente interessate.

Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”

E' stato definito l'ambito di influenza ambientale del progetto in variante – il quale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa - necessario al fine di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti; sono state analizzate le possibili interazioni tra le previsioni del progetto in variante e gli aspetti ambientali quali biodiversità, flora e fauna, popolazione, salute umana, suolo e sottosuolo, acqua, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, paesaggio, cantieristica, rifiuti, giungendo alla conclusione che direttamente, indirettamente o cumulativamente il progetto in variante non influisce in alcun modo sulla caratterizzazione dello stato dell'ambiente, sia da punto di vista ambientale che paesaggistico.

Sezione 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”

Per ciascun aspetto ambientale (biodiversità, flora e fauna, popolazione, salute umana, acqua, suolo e sottosuolo, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, paesaggio, cantieristica, rifiuti) considerato e le relative interazioni individuate, vengono evidenziate le possibili interazioni, fornendo informazioni circa le caratteristiche dell'effetto considerato (frequente, non frequente, diretto, indiretto, reversibile, irreversibile).

Sulla base di tali analisi e valutazioni, il progetto in variante non viene ritenuto tale da generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale, di avere ricadute ambientali esterne all'area oggetto d'intervento, di generare incidenti o aumentare i rischi naturali associati al territorio oggetto di variante.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito all'intervento in variante al vigente PRG del Comune di Ripatransone e alla variante generale adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio - con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto in variante al vigente PRG del Comune di Ripatransone e alla variante generale adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio - con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018 relativo alla realizzazione di un impianto sportivo e relativi locali accessori lungo la SP n. 92, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

1. il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al procedimento relativo all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. "....."

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il Progetto in variante al vigente PRG del Comune di Ripatransone e alla variante generale adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio - con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018 relativo alla realizzazione di un impianto sportivo e relativi locali accessori lungo la SP n. 92, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

1. il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al procedimento relativo all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

B) l'atto deliberativo di ratifica dovrà dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;

D) di trasmettere la presente determinazione al Piceno Consind; valuti il Piceno Consind l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

G) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 23/09/2021

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO